ALLEGATOA alla Dgr n. 2636 del 18 dicembre 2012

PROTOCOLLO D'INTESA

in materia di

Promozione di progetti comuni finalizzati all'analisi,riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del settore delle acque minerali e bevande analcoliche.

Tra

IL Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

REGIONE VENETO

e

Acqua Minerale San Benedetto SpA

(di seguito denominate "Parti Firmatarie")

PROGETTO:

"Nuova Vita al PET"

L'anno 2012, il giorno …….., del mese di …… , presso la sede della Regione Veneto, sita in _____

TRA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede e domicilio fiscale in Roma, che interviene nel presente atto a mezzo del Ministro, di seguito denominato "Ministero";

E

La Regione Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale, di seguito denominata "Regione";

E

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A., con sede in Scorzè (VE), viale Kennedy n. 65, in persona del presidente comm. Enrico Zoppas, di seguito denominata "San Benedetto"

PREMESSO CHE

a) San Benedetto è il principale gruppo italiano operante nel mercato nazionale delle acque minerali e bevande analcoliche, con una quota di mercato pari al 13% e con 17 milioni di pezzi al giorno, confezionati in contenitori in PET e vetro, ed è impegnata da tempo nello sviluppo di processi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale.

b) In data 3 aprile 2009, San Benedetto ha sottoscritto un accordo volontario con il Ministero dell'Ambiente, successivamente rinnovato il 20 dicembre 2011, che ha come obiettivo principale la promozione di iniziative dedite alla valorizzazione della sostenibilità nella produzione di acque minerali e bevande analcoliche previa la definizione di un modello di riferimento per il risparmio energetico per il settore produttivo di riferimento (di seguito denominato l'Accordo).

c) San Benedetto, a partire dal 2009, ha individuato una serie di iniziative pilota per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio o *Carbon Footprint*. Nello specifico si tratta di cinque idee progettuali volte a conseguire un risparmio di materia prima ed energia (elettricità e calore) mediante interventi di riduzione del peso delle bottiglie, di efficienza energetica delle linee, di installazione di nuove tecnologie ed iniziative per favorire il riciclaggio di PET.

d) San Benedetto, in particolare nel 2010, ha dato avvio al progetto "Easy", la prima bottiglia di acqua minerale in PET da 1 Litro - d'Italia ad emissioni di CO2 interamente compensate. Ovvero l'azienda, per completare l'abbattimento delle emissioni prodotte per realizzare la bottiglia denominata "Easy", ha acquistato carbon offset dal mercato primario o secondario. Un carbon offset (più semplicemente anche credito) è una riduzione di emissioni di gas serra generata tramite un progetto che compensa le emissioni provenienti da un'altra sorgente. Un compratore di offset paga di fatto un altro soggetto per ridurre emissioni a suo nome. Le riduzioni, quantificate in tonnellate di CO2e, sono vendute a compratori che possono utilizzarle per compensare le proprie emissioni. Una volta che l'offset è utilizzato, è necessario che sia ritirato dal mercato per assicurare che il benefit ambientale sia contabilizzato una sola volta all'azienda. Il Protocollo di Kyoto, infatti, ammette l'acquisto di offset di tipo Certified Emission Reduction (CER) o Emission

Reduction Unit (ERU). Questi sono crediti che si ottengono grazie all'implementazione di progetti Clean Development Mechanism (CDM) o Joint Implementation (JI), i cosiddetti meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto.

e) In esecuzione dell'Accordo, il Ministero dell'Ambiente e San Benedetto sono impegnate a promuovere progetti comuni finalizzati all'analisi e alla neutralizzazione dell'impatto sul clima dell'acqua imbottigliata, e San Benedetto, a tal fine, ha proposto l'avvio di progetti per ridurre il peso delle bottiglie utilizzando meno PET e per promuovere il loro riciclo presso la Grande Distribuzione Organizzata e i consumatori, mediante il coinvolgimento degli enti locali ed il sostegno della Regione Veneto.

f) La Regione Veneto, tra le varie attività istituzionali, promuove iniziative in diversi settori industriali veneti con lo scopo di quantificare le emissioni di gas serra e lavorare alla loro neutralizzazione, anche attraverso accordi volontari che incentivino l'utilizzo di pratiche efficaci di gestione delle emissioni di gas serra generate lungo le filiere produttive.

g) La Regione Veneto ha manifestato il proprio interesse nei confronti del progetto denominato "Nuova Vita al PET", offrendo la disponibilità a promuovere un'azione sperimentale di riciclo virtuoso degli imballaggi di PET, che preveda l'incentivazione alla raccolta differenziata.

CONSIDERATO CHE

- Il protocollo di Kyoto, agli articoli 6 e 12, disciplina le iniziative progettuali congiunte tra i paesi industrializzati (Joint Implementation – JI) e tra questi ultimi e quelli in via di sviluppo (Clean Development Mechanism – CDM), finalizzati alla riduzione delle emissioni e all'assorbimento del carbonio atmosferico.
- L'Italia ha ratificato il protocollo di Kyoto con legge 1 giugno 2002 N. 120.
- L'impegno di riduzione, entro il 2012 rispetto ai livelli dal 1990, delle emissioni di gas ad effetto serra stabilito per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto è pari al 6,5%.
- La Grande Distribuzione Organizzata (GDO), nell'ambito dei prodotti alimentari, costituisce un importante veicolo di trasmissione delle informazioni presso il consumatore e un capillare strumento per attuare politiche di riciclaggio degli imballaggi.

– Il riciclo delle bottiglie in PET di bevande e acqua minerale, la loro trasformazione in PET riciclato (RPET), e il riutilizzo da parte dei produttori per la produzione di nuovi contenitori, può costituire un significativo risparmio in termini di emissioni di CO2, oltre che un efficace processo di gestione degli imballaggi.

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che prevede tra l'altro:

1. agli art. 179 e 180 che "*le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti..... attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti*";
2. all'art. 219 che al comma 1 stabilisce tra l'altro che "L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si ispira ai seguenti principi generali:a).... promozione della prevenzione alla fonte della quantità….nella fabbricazione degli imballaggi…soprattutto attraverso iniziative, ….., volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il loro concreto riutilizzo;"
3. e ancora che "b) *...incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati", c) "riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero".*

VISTO

a. la L. R. Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000, che all'art. 2 individua tra gli obiettivi da perseguire "*l'incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili*", e all'art. 4 individua, tra le competenze della Regione, "*la promozione e stipulazione di accordi e contratti con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il*

recupero dei rifiuti" e "*il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizi di impianti di ricerca e sperimentazione*";

b. l'Accordo di Programma tra Regione Veneto e Conai, approvato con DGR Veneto n. 1305 del 3 agosto 2011 che all'art. 4, tra l'altro, prevede che la Regione si impegna "...*a promuovere sistemi di gestione integrata dei rifiuti d'intesa con i soggetti interessati,* nonché *a favorire l'attuazione di raccolte differenziate di imballaggio anche su superfici private, ……..*ed infine *a monitorare tutta la filiera del recupero, dalla raccolta fino alle attività industriali impegnate nel recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata…..*"

VISTO che il REG. CE n. 282/2008 prevede la possibilità di utilizzare materiale plastico riciclato idoneo per essere a contatto con gli alimenti, disponendo:

A.all'art. 3.1 che *i materiali gli oggetti di plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se contengono plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del presente regolamento*;

B.all'art. 4 lett. b) che *l'input di materia plastica deve provenire da materiali e oggetti di plastica che sono stati fabbricati a norma della legislazione comunitaria sui materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti*;

C.all'art. 4 lett. c) che *il processo di riciclo autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere gestito da un sistema appropriato di assicurazione della qualità che garantisca che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione*.

VISTO

Il Decreto 18 Maggio 2010 n. 113 del Ministero della Salute che consente l'impiego di PET riciclato (RPET) nella produzione di bottiglie destinate al confezionamento delle acque minerali naturali, a condizione che le bottiglie contengano almeno il 50% di PET vergine.

La nota del Ministero della Salute n. 18159 - 25 maggio 2012, la quale, tra le varie argomentazioni contenute, specifica che:

"…Responsabilità delle imprese produttrici di R-Pet

Le imprese produttrici di RPET sono tenute, sotto la propria responsabilità, a controllare la rispondenza del polietilentereftalato riciclato alle disposizioni in vigore allo scopo di garantirne la sicurezza per il contatto alimentare.

Con particolare riferimento agli aspetti tecnici relativi agli obblighi dei produttori connessi alla sicurezza del polietilentereftalato riciclato in argomento e alla sua dimostrazione durante il periodo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n.113/2010, su conforme parere dell'Istituto Superiore di Sanità, si fa presente quanto segue.

Le attuali disposizioni, sia a livello nazionale che comunitario, prevedono che il PET riciclato possa essere utilizzato a contatto con alimenti purché:

• proveniente da PET originariamente idoneo e destinato al contatto con alimenti;

• accompagnato da una documentazione appropriata atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del Regolamento n.1935/2004/CE.

Sono presenti nei due punti precedenti gli elementi chiave attualmente utilizzati anche dall'EFSA per la valutazione sulla safety del PET riciclato e pubblicati nel mese di luglio 2011.

(EFSA, Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a mechanical recycling process to produce recycled PET intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food. EFSA Journal 2011; 9(7): 2184).

Si ritiene quindi che per gli aspetti relativi ai due punti succitati le imprese debbano applicare i criteri EFSA e disporre nella documentazione di supporto delle informazioni necessarie in linea con quanto richiesto dall'EFSA.

Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto – Controllo ufficiale

Come noto le previsioni contenute nell'articolo 13 ter sopra citato si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie di autorizzazione dei processi di riciclo (cfr. art. 2 d.m. 18 maggio 2010 n.113), a decorrere dalla quale avrà completa applicazione quanto previsto dal Regolamento n. 282/2008/CE.

Nelle more del sopravvenire di tale data si ritiene che la dichiarazione di conformità del polietilentereftalato riciclato in argomento, oltre alle prescrizioni stabilite per le plastiche in generale nel regolamento n.10/2011/UE (cfr. articolo 15 e allegato IV), debba contenere le seguenti informazioni aggiuntive:

- la dichiarazione che lo specifico processo di riciclo è inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'EFSA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE 282/2008;

- la dichiarazione che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata sono conformi alle specifiche in base alle quali è stata chiesta l'autorizzazione;

- la dichiarazione che viene applicato un sistema di assicurazione della qualità in linea con quanto stabilito nella sezione B dell'allegato del Regolamento n. 2023/2006/CE.

Per quanto attiene alla documentazione di supporto la stessa dovrà contenere le informazioni necessarie ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri EFSA di

valutazione della sicurezza del PET riciclato richiamati dall'Istituto Superiore di Sanità nel parere citato al paragrafo precedente. In particolare devono quindi essere disponibili informazioni adeguate sulla origine del PET da sottoporre al processo di riciclo, documentazione sul challenge test effettuato, evidenze sull'implementazione di un sistema GMP secondo il Regolamento 2023/2006/CE, oltre agli obblighi previsti dal Regolamento 10/2011/UE o dal D.M. 21.3.1973 e aggiornamenti ove applicabile.
Da ultimo si sottolinea come gli impianti di riciclo e di trasformazione di materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti sono oggetto di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 882/2004/CE.
A tal fine i produttori del polietilentereftalato riciclato in argomento sono invitati notificare il sito di produzione dello stesso RPET all'Autorità sanitaria territorialmente competente, fornendo informazioni in merito alla relativa attività svolta…"

Il Decreto 9 luglio 2012, n. 139 del Ministero della Salute che consente l'impiego di PET riciclato (RPET) nella produzione di bottiglie destinate al confezionamento anche delle bibite analcoliche, oltre che delle acque minerali naturali.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti del presente protocollo di intesa (di seguito "Accordo") intendono promuovere un progetto denominato "Nuova vita al Pet" mirato alla valutazione e neutralizzazione degli impatti dell'acqua e delle bevande analcoliche imbottigliate sul clima, attraverso la sperimentazione di nuove modalità di riduzione dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata delle bottiglie in PET idoneo per alimenti (acqua minerale e bevande analcoliche), mediante l'avvio di un progetto sperimentale a ciclo chiuso di raccolta-riciclo-riuso (Progetto Nuova Vita al PET), con la finalità di studiarne l'impatto in termini di complessive emissioni di Co2 prodotte, sviluppando al proposito, strumenti per il calcolo dell'impronta di carbonio.

Articolo 2

Il Progetto Nuova Vita al PET si esplica attraverso le seguenti fasi e attività:

i) allestimento da parte di San Benedetto di appositi Ecocompattatori presso le sigle della GDO convenzionate al progetto, destinati alla raccolta dei rifiuti di bottiglie di PET di acqua minerale e bevande analcoliche (di seguito Rifiuti PET);

ii) conferimento da parte del consumatore dei Rifiuti di PET presso gli Ecocompattatori posizionati all'interno dei Punti vendite delle sigle della GDO convenzionate al progetto;

iii) raccolta dei Rifiuti di PET presso il Punto vendita della sigla GDO convenzionata da parte di un trasportatore autorizzato ai sensi della normativa vigente;

iv) successivo conferimento da parte del trasportatore ad apposito operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di trattamento finalizzata al riciclo - ai sensi del regolamento REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 della Commissione Europea del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, con particolare riferimento agli art. 2;3,4,5,6 e ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 18159 - 25 maggio 2012 - per la conseguente trasformazione dei Rifiuti di PET in RPET, ai sensi del regolamento REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 della Commissione Europea del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, con particolare riferimento agli art. 2;3,4,5,6, e ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 18159 - 25 maggio 2012;

v) somministrazione dell'RPET a San Benedetto per la produzione di nuove bottiglie, da parte apposito dell'operatore autorizzato al processo di riciclo dei Rifiuti di PET in RPET, ai sensi del regolamento REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 della Commissione Europea del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, con particolare riferimento agli art. 2;3,4,5,6, e ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 18159 - 25 maggio 2012;

vi) calcolo dell'impronta di carbonio al termine del ciclo, da parte di San Benedetto in collaborazione con il Gruppo di Lavoro individuato dal presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 3

Le parti si impegnano a cooperare per l'attuazione del Progetto, attraverso:

a) la sperimentazione di modalità di gestione differenziata dei Rifiuti di PET, che consentano maggiori possibilità di avvio degli stessi a riuso e recupero, valutando possibili sinergie e collaborazioni fra enti locali, operatori privati e utenti;

b) il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei consumatori verso la gestione

differenziata dei Rifiuti PET;

c) il coinvolgimento delle sigle commerciali della GDO per la gestione e promozione del Progetto “Nuova vita al Pet” affinchè si dia attuazione a politiche premianti verso i consumatori, tramite fidelity card o simili, provveda a consentire l’installazione presso i propri punti vendita individuati degli Ecocompattatori e alla definizione di accordi di raccolta dei Rifiuti PET con soggetti titolari di autorizzazione al trattamento finalizzato al recupero e al loro trasporto per consentirne il successivo processo di riciclo da parte di un operatore autorizzato ai sensi del regolamento REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 della Commissione Europea del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, con particolare riferimento agli art. 2;3,4,5,6, e ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 18159 - 25 maggio 2012;

d) la promozione di iniziative dedite alla valorizzazione della sostenibilità nella produzione di acque minerali e bevande analcoliche;

e) la promozione di ulteriori attività dedite alla salvaguardia dell’ambiente, nell’ambito del ciclo estrattivo e produttivo di acque minerali e bevande analcoliche;

In particolare:

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE si impegna a:

i) Sostenere il progetto sperimentale “Nuova vita al PET” in collaborazione con San Benedetto e le insegne della GDO aderenti;

ii) Dare visibilità mediante iniziative di comunicazione congiunte in modo da informare i consumatori circa le modalità e gli obiettivi del progetto;

iii) Contribuire alla promozione del progetto “Nuova vita al PET” facilitando la diffusione dei relativi risultati.

REGIONE VENETO si impegna a:

i) sostenere un progetto sperimentale nel settore della gestione differenziata dei Rifiuti PET ed in particolare nelle attività di raccolta-riciclo-riuso di rifiuti, denominato Nuova Vita al PET in collaborazione con San Benedetto e le insegne della GDO aderenti;

ii) dare visibilità mediante iniziative di comunicazione congiunte, tra Regione e i

singoli soggetti aderenti, in modo da dare conoscenza ai consumatori sulle modalità e gli obiettivi del Progetto;

iii) dare visibilità mediante i propri canali di comunicazione al Progetto Nuova Vita al PET delle notizie inerenti i risultati del Progetto.

SAN BENEDETTO si impegna a:

i) promuovere presso le insegne della GDO il Progetto, concludendo gli accordi per la sua attuazione presso i punti vendita aderenti;

ii) procurare e fornire gli Ecocompattatori alla GDO;

iii) concordare con gli operatori autorizzati al trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti di PET le condizioni della raccolta;

iv) acquistare l'RPET e riutilizzarlo nella propria produzione nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, per le sole finalità di quanto previsto all'art.1 del presente Protocollo d'Intesa;

v) misurare le emissioni di gas serra della filiera produttiva, o *carbon footprint*, predisponendo l'inventario di gas serra, e ciò significa che le fonti delle emissioni dirette ed indirette devono essere chiarificate rigorosamente e che si deve realizzare la raccolta ed il trattamento di dati.

vi) studiare le modalità di comunicazione (es. slogan/logo) dell'attività svolta per favorire, ai fini commerciali, il riconoscimento da parte del consumatore nel mercato di riferimento, della nuova componente di valore offerta dal prodotto ;

vii) comunicare presso i consumatori le informazioni sul Progetto e sulle azioni intraprese, attraverso l'utilizzo e la diffusione di eventuale materiale informativo e promozionale, prodotto dalle parti,comprendente il logo dei firmatari dell'accordo ed il marchio dell'azienda, fra i soci ed i clienti;

viii) svolgere iniziative di collaborazione con Regione Veneto per monitorare e raccogliere i dati relativi alla raccolta differenziata realizzata nella/e strutture commerciale/i interessate;

ix) supportare la Regione Veneto in ulteriori attività progettuali specifiche di studio e analisi del calcolo e riduzione delle emissioni di CO_2;

x) proseguire le attività di analisi e contabilizzazione delle emissioni di CO_2 (*carbon footprint*) derivanti dalla produzione di acque minerali e bevande

analcoliche, replicando e contestualizzando la metodologia in precedenza sviluppata;

Articolo 4

Nell'intento congiunto di dare adeguata visibilità alle iniziative ed al fine di valorizzare i risultati raggiunti, le Parti si impegnano a realizzare di comune accordo programmi di comunicazione al pubblico senza oneri economici a carico della Regione e del Ministero.

Articolo 5

Il presente Accordo avrà una durata di 18 mesi (diciotto) a decorrere dalla stipula dello stesso.

La durata del presente Accordo potrà essere, di comune intesa, prorogata al fine di consentire il completamento delle iniziative ivi previste.

Articolo 6

Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente collaborazione e, quindi, il conseguimento degli obiettivi congiunti sopra indicati, è istituito un Gruppo di Lavoro tra le Parti per verificare l'avanzamento del Progetto e i risultati conseguiti.

Il Gruppo di Lavoro è composto da:

n. 2 Esperti indicati da parte del Ministero;

n. 2 Esperti indicati da parte della Regione;

n. 2 Esperti indicati da parte di San Benedetto.

Il suddetto Gruppo di lavoro ha compiti di indirizzo e monitoraggio rispetto all'attuazione delle attività oggetto della presente intesa.

Articolo 7

Fatto salvo l'adempimento degli obblighi di legge o derivanti da ordini dell'Autorità Giudiziaria, tutta la documentazione e le informazioni di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo dovranno essere considerate dalle stesse di assoluta riservatezza.

L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alle riservatezza, al momento della collaborazione;
- che sono di pubblico dominio;

- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggetti all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo.

Le Parti concorderanno le opportunità ed eventuali modalità di pubblicazione e/o divulgazione di dati o documenti derivanti dalle iniziative poste in essere a fronte del presente Accordo.

Resta inteso che, nel caso di uso a fini di pubblicazione e/o divulgazione di dati o documenti derivanti dalle su indicate iniziative, dovrà essere esplicitamente dichiarato, da entrambe le Parti, che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 8

Ciascuna Parte prende atto e riconosce di non essere in alcun modo fornita di poteri di rappresentanza nei confronti dell'altra Parte e, pertanto, si impegna, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad astenersi dall'agire in modo da indurre i terzi a ritenere che tale rapporto di rappresentanza sussista, nonché dall'utilizzare ad alcun titolo materiali o segni distintivi dell'altra Parte, senza autorizzazione.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Venezia _____

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione del Veneto

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.